RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA PENALE IN MATERIA DI REATI A SFONDO RAZZIALE E DI DISCRIMINAZIONE ETNICO-RAZZIALE

A CURA DI



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose e-mail: antidiscriminazione@asgi.it

ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia) Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: <u>segreteria@asgi.it</u> www.asgi.it

Settembre 2011

La raccolta del materiale e la stesura delle massime e' stata curata dalla dott.ssa Caterina Bove nell'ambito del progetto di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose promosso dall'ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalita' umanitarie Charlemagne ONLUS.

Sommario

- Suprema Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza 16 marzo 1994, n. 556
- 2. Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 15.01.1999, n. 434
- 3. Corte di Appello di Venezia, sez. III, sentenza 2.6.2000
- 4. Tribunale di Treviso, sentenza n. 492 dd.6.6.2000
- 5. Suprema Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 28.2.2001, n. 341
- 6. Tribunale di Verona, sentenza 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203
- 7. Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 05.04.2005/20.5.2005 n. 19378
- 8. Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 44295/05 dd. 05.12.2005
- 9. Suprema Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sent. 46783 dd. 21.12.2005
- 10. Suprema Corte di Cassazione, sez. V-penale, sentenza n. 8475/06 dd. 10.3.2006
- 11. Suprema Corte di Cassazione sez. V- penale, sentenza n. 9381/06 dd. 17.03.2006
- 12. Suprema Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 11919/2006 dd. 4.4.2006
- 13. Suprema Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37733 dd. 16.11.2006
- 14. Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 1872 dd. 23.01.2007
- 15. Suprema Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9793, dd. 08 marzo 2007
- 16.Corte di Appello di Venezia, sez. IV penale, n. 186 dd. 30.01.-02.04.2007.
- 17. Corte Costituzionale, ordinanza 14.06.2007, n. 199.
- 18. Suprema Corte di Cassazione, sez. V (pen.), ordinanza dd. 01.02.2008, n. 5302
- 19. Suprema Corte di Cassazione, sez. III pen., sentenza dd. 28 marzo 2008 n. 13234
- 20. Suprema Corte di Cassazione, sez. III pen., sentenza dd. 3.10.2008, n. 37581
- 21. Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 2745 dd. 7.10.2008
- 22. Suprema Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 25184 dd. 17.06.2009
- 23. Suprema Corte di Cassazione, sez. IV-penale, sentenza n. 41819 dd. 30.10.2009
- 24. Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n.11590 dd. 25.03.2010
- 25. Suprema Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 2798 dd. 21.07.2010
- 26. Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 54694 dd. 26 aprile 2011
- 27. Tribunale di Venezia, sez. GIP, sentenza n. 2189 dd. 10 gennaio 2011

1. Suprema Corte di Cassazione, Sez. I- penale, sentenza 16 marzo 1994 (c.c. 28 gennaio 1994), n. 556 - Pres. Valente A. - Rel. Dubolino P. - P.M. (Conf).

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2044&l=it

MASSIMA:

La partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, vietata dall'art. 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205), confligge con principi di valore costituzionale, come il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ma non necessariamente implica, di per sé, eversione dell'ordine democratico, la quale determinerebbe l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 1 L. 6 febbraio 1980, n. 15.

Affinché si possa affermare che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", è necessario che lo scopo perseguito sia non soltanto quello della diffusione di idee o di comportamenti contrari a valori tutelati dalla Costituzione, ma anche quello di ottenere, in pratica, l'effettivo risultato di un rivolgimento politico in conseguenza del quale l'assetto istituzionale dello Stato venga radicalmente mutato.

2. Suprema Corte di Cassazione, Sez. III – penale, sentenza 15 gennaio 1999 (udienza il 24-11-1998), n. 434.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2045&l=it

MASSIMA:

L'aggressione immotivata ai danni di un cittadino straniero e la presenza dei caratteri tipici del teppismo "dissennato" non sono, da soli, indici significativi di quei "motivi etnico-razziali" utili a qualificare il reato di violenza ai sensi dell'art. 3

L.654/1975, specie se aggravata da finalità di discriminazione o odio etnico ai sensi dell'art. 3 d.l. 122/93, convertito in L. 205/93.

Indici di tal tipo possono essere, invece, le parole e i gesti provocatori che rimandano in maniera chiara alla diversità di razza, di nazionalità e di "colore", gli atteggiamenti di odio o, quanto meno, di insofferenza o di intolleranza, la personalità del soggetto o ancora la sua appartenenza a gruppi ed associazioni che comunque perseguono finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

3. Corte di Appello di Venezia, sez. III, sentenza 2.6.2000 – est. Scarpari.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2046&l=it

MASSIMA:

L'aggressione determinata da finalità razziste, rese esplicite da insulti – "negro di merda, negro onto"- pronunciate nel frangente dagli imputati e consequenziali rispetto all'ideologia e all'area politica di appartenenza degli stessi, fonda l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/93.

Elementi come l'appartenenza degli imputati ad una formazione politica dichiaratamente intollerante verso gli stranieri extra- UE, la provata partecipazione a manifestazioni razziste ed i precedenti penali, escludono l'accidentalità degli insulti rivelando al di la di ogni ragionevole dubbio la matrice discriminatoria dell'azione punitiva.

4. Tribunale di Treviso, sentenza n. 492 del 6.6.2000 – est. Toppan.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2047&l=it

MASSIMA:

Non sussiste il reato di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) I. 654/75 (propaganda di idee fondate sull'odio razziale) se frasi offensive e denigratorie verso gli stranieri sono proferite dinanzi ad un unico interlocutore ed in maniera informale.

La condotta, seppur perpetrata in occasione di una conferenza stampa e alla presenza di diverse persone, è inconciliabile con l'attività di diffusione di idee fondate sull'odio razziale o con l'istigazione ed il proselitismo se mancano riferimenti a fatti o persone determinate e se trattasi di frasi estemporanee ed occasionali, non potendosi ravvisare in essa il dolo specifico dato dalla volontà di diffondere tali idee.

Per gli stessi motivi deve escludersi la sussistenza del reato di incitamento a commettere atti di violenza per motivi razziali di cui all'art. 3 lett. b) L. n. 654/1975 non avendo tale condotta la capacità di provocare concretamente la commissione di reati.

5. Suprema Corte di cassazione - sez. I - penale, sentenza 28.02.2001 n. 341 - rel. La Gioia

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2048&l=it

MASSIMA:

La diffusione di idee fondate sulla superiorità della razza ariana, operata dai componenti di una associazione di stampo nazista, tramite volantini, articoli, libri, interviste e programmi televisivi, non rappresenta libera manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 Cost. non potendo dilatarsi tale diritto sino a giustificare atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie convinzioni, ledano altri principi di primaria rilevanza costituzionale e valori tutelati dall'ordinamento giuridico interno ed internazionale.

Le condotte incriminate integrano il reato previsto dall'art. 3 della legge 13.10.1975, n. 654 e giustificano la repressione della diffusione di idee e dei comportamenti connessi perché confliggono con il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, il quale vieta gli atti di discriminazione razziale, nazionale o religiosa, tanto verso i cittadini quanto verso gli stranieri.

6. Tribunale di Verona, Sentenza 2.12.2004/24.2.2005 n. 2203 - est. Di Camillo

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2049&l=it

MASSIMA:

Integra il reato di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) L. 654/75 la condotta di chi, mediante la raccolta di firme, promuove l'allontanamento di una determinata etnia, nel caso di specie degli "zingari", dalla propria città, presentando l'iniziativa in apposita conferenza stampa ed ampiamente pubblicizzandola con l'affissione di manifesti sui muri della città e con dichiarazioni rese alla stampa.

Con la sentenza n°2203/2005 il Tribunale di Verona ha ritenuto la condotta in esame sanzionabile in quanto determinante la diffusione di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico nonché l'incitamento dei pubblici amministratori competenti a commettere atti di discriminazione per motivi razziali ed etnici, conseguentemente creando, mediante la richiesta di adesione all'iniziativa discriminatoria, un concreto turbamento alla coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici.

<u>Il limite alla libera esternazione del pensiero</u> è rappresentato dalla lesione o messa in pericolo di altri valori costituzionalmente garantiti.

L'incitamento alla discriminazione razziale travalica questo limite perché ha come fine la limitazione dei diritti civili e politici di altri individui appartenenti alla stessa società civile.

Un simile incitamento fa nascere ed alimenta stimoli ad azioni discriminatorie, realizzando così un fatto anche ontologicamente più grave rispetto alla propaganda razziale, di cui all'art.1 della L. n. 65/1952.

La condotta in questione va punita anche <u>indipendentemente da una specifica</u> <u>prova della lesione dell'ordine pubblico</u> che eventualmente ne scaturisce. Oggetto della tutela dell'art. 3 è infatti principalmente, come afferma il Tribunale, la dignità di ogni uomo ad essere considerato come egli é per razza, per etnia, per nazione o per credo religioso. Lo scopo della norma va quindi ben oltre quello di imporre la tolleranza delle diversità, prefiggendosi piuttosto di preservare e difendere le differenze culturali tra gli uomini e le identità collettive fondate su usi, costumi, religioni.

Trattasi di un reato <u>plurioffensivo</u>, essendo almeno due gli interessi giuridici protetti: l'ordine pubblico inteso come diritto alla tranquillità sociale, e la dignità umana. Due sono quindi i soggetti passivi, cioè le persone singolarmente individuate e l'intero gruppo etnico. Non assume dunque alcun rilievo la circostanza che la condotta sia diretta a discriminare non delle persone specificamente individuate, ma, in maniera indifferenziata, tutti gli appartenenti ad una comunità protetta, nel caso di specie gli "zingari" della comunità veronese.

Si tratta, spiegano ancora i giudici, di <u>un reato di pura condotta, o di pericolo astratto</u>, a nulla rilevando che l'azione abbia prodotto degli effetti, cioè che nell'immediatezza del fatto l'incitamento o la provocazione siano o meno stati accolti dai presenti o dai destinatari dell'incitamento.

Per quanto concerne <u>l'elemento oggettivo</u> del reato, i giudici precisano come non importi il modo o il mezzo con i quali le idee vengono divulgate, mentre è necessario, perché il reato si perfezioni, che l'espressione offensiva sia percepita da un'altra persona. Solo in tal caso il pensiero diviene penalmente rilevante e come tale sanzionabile.

Non importa d'altra parte, trattandosi di un reato di pericolo, che i soggetti passivi percepiscano l'espressione come un'offesa alLa propria dignità. L'offensività dell'espressione va relazionata di volta in volta con l'etnia verso cui si dirige ma non dipende dal luogo, dal tempo o dalle circostanze in cui viene pronunciata. L'espressione deve altresì rivelare il sentimento di superiorità della razza o dell'etnia di appartenenza del soggetto attivo ovvero di odio per la razza o l'etnia di appartenenza del soggetto passivo.

Il razzismo può anche essere "implicito", non dovendo necessariamente esternarsi sotto forma di atti flagranti accompagnati da chiare ed esplicite manifestazioni di idee.

Riguardo l'elemento soggettivo, si tratta di un <u>reato di dolo specifico</u>: l'agente deve operare con coscienza e volontà di offendere la dignità della vittima in considerazione di fattori razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Affinche' possa ritenersi sussistente <u>la scriminante del diritto di critica</u>, infine, è necessario che le parole utilizzate non travalichino il limite dell'assoluta correttezza del linguaggio che ogni manifestazione del pensiero deve rispettare quando coinvolge la dignità dell'altro uomo.

Dunque, conclude il Tribunale, il pregiudizio etnico-razziale, in sè innocuo, diviene perseguibile penalmente quando viene diffuso e usato per incitare altri alla condotta discriminatoria, trasformandosi da pensiero intimo della persona in atto penalmente rilevante.

7. Suprema Corte di Cassazione, Sez. V. penale, sentenza dd. 20.05.2005 (udienza il 05.04.2005), n. 19378.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2050&l=it

MASSIMA:

L'appellativo "marocchino" utilizzato per rivolgersi con spregio ad una persona avente tale nazionalità, in luogo del suo nome e cognome, ha una chiara idoneità lesiva e, accompagnata da atteggiamenti di scherno e derisione, costituisce ingiuria aggravata dall'intento di discriminazione razziale.

8. Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza dd. 5.12.2005 (udienza il 17.11.2005), n. 44295.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2051&l=it

MASSIMA:

L'ingiuria, proferita con l'espressione "sporche negre", seppur motivata da intolleranza e risentimento razziale, non risulta aggravata ex art. 3 L. 205/93 se non consapevolmente finalizzata nè potenzialmente idonea a rendere percepibile e suscitare in altri il sentimento di odio etnico - razziale o a dar luogo al pericolo di immediati o futuri comportamenti discriminatori.

Il reato di ingiuria aggravato da finalità di discriminazione razziale si configura allorquando l'azione delittuosa appaia diretta ed almeno potenzialmente idonea a far percepire all'esterno l'odio etnico razziale o religioso, non essendo sufficiente che l'azione fosse ispirata da tale sentimento.

Il sentimento di odio deve essere inoltre tale da implicare una forte avversione per il soggetto destinatario non potendo identificarsi la discriminazione con qualsivoglia condotta contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione e dovendo viceversa attenersi alla definizione che di essa ne dà la Convenzione di New York del 7 marzo 1966, recepita dalla L. 205/93.

9. Suprema Corte di Cassazione, sez. III-penale, Sentenza dd. 21.12.2005 (Udienza il 5.12.2005), n. 46783 – est. Grassi.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2052&l=it

MASSIMA:

Il ripetuto rifiuto di fornire un servizio ad utenti stranieri, opposto dal proprietario di un bar a tutti gli extracomunitari, integra il reato di cui all'art. 3 L. 654/75, cosi come modificato dalla L205/93 (commissione atti di discriminazione per motivi razziali).

La condotta non occasionale tenuta dall'imputato palesa il suo usuale modo di pensare ed agire consentendo di rinvenire nell'azione la sussistenza del dolo specifico, necessario per la configurazione del reato ascritto, inteso come coscienza e volontà di offendere la dignità umana di una persona in considerazione della sua razza, della sua etnia o della sua religione.

La tutela offerta dalla norma penale si distingue da quella apprestata dal d.lgs. 286/98 agli artt. 43 e 44, recanti la disciplina dell'azione civile contro la discriminazione in quanto diversi sono i beni giuridici protetti da tali norme i quali coincidono, nel primo caso, con la tutela della pari dignità sociale e la repressione penale di comportamenti espressione di discriminazione razziale o etnica e, nel secondo, con l'apprestamento di un meccanismo idoneo a far cessare tempestivamente comportamenti produttivi di discriminazione e consentire ai danneggiati il risarcimento del relativo danno anche non patrimoniale. Le due norme non sono, dunque, in rapporto di specialità.

10. Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza del 10.03.2006 (udienza il 22 febbraio 2006), n. 8475.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2053&l=it

MASSIMA:

Nel giudizio sulla legittimità del proscioglimento dal reato di ingiuria, pronunciato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari a fronte della richiesta di decreto penale di condanna, non incide la sussistenza dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale.

Non rileva la presenza di circostanze aggravanti come, nella specie, quella prevista dall'art. 3 L. 205/93 ai fini dell'accertamento delle condizioni di non punibilità di cui all'art. 599 c.p., stato d'ira e reciprocità, idonee da sole a fondare detto proscioalimento.

11. Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza dd. 17.03.2006 (udienza il 20/1/2006), n. 9381 - (Presidente: G. Lattanzi; Relatore: M. Rotella).

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2054&l=it

MASSIMA:

Non è necessario operare un'autonoma verifica della finalità discriminatoria perseguita se il fatto costitutivo del reato esprime di per sé discriminazione o sentimenti di conflitto o di odio razziale e risulta accertata la responsabilità del reo per la sussistenza dell'elemento psicologico di cui all'art. 43 c.p. Nel reato di

ingiuria è opportuno indagare la valenza della locuzione utilizzata. L'uso dell'espressione "sporca negra" risulta implicitamente ed inequivocabilmente connessa ad una connotazione negativa della persona ed al ricorrente pregiudizio di inferiorità della "razza", peraltro minoritaria nel nostro Paese, delle persone dalla pelle scura. L'univocità semantica dell'espressione da` conto di per sé dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 3 Legge 205/93.

12. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 4.4.2006 (udienza il 9.3.2006), n. 11919 - (Presidente: G. De Maio; Relatore: P. Onorato)

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2055&l=it

MASSIMA:

La condotta di indirizzare parole e gesti osceni ad alcune donne islamiche, cercando di togliere loro il velo, integra pienamente il reato di atti osceni, ex 527 c.p., aggravato da discriminazione per motivi religiosi ex art. 3 L.205/93, risultando accertata la volontà del reo di ledere l'integrità morale di persone appartenenti ad una religione diversa da quella dominante.

13. Suprema Corte di Cassazione - III Sez. Penale, Sentenza dd. 16.11.2006 (udienza l' 11.10.2006), n. 37733.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2056&l=it

MASSIMA:

Il rifiuto di servire all'interno di un bar i clienti extracomunitari configura il reato ex art. 3 co. 1 lett. a) L. 654/75 (commissione di atti discriminatori per motivi razziali ed etnici) anche se motivato da una temuta situazione di pericolo collegata aprioristicamente a persone appartenenti ad una determinata etnia.

La norma penale in esame sanziona un rifiuto qualificato da aspetti discriminatori così differenziandosi dalla sanzione amministrativa prevista dall'art. 18 del TULPS per illegittimo mancato esercizio dell'attività commerciale ad personam.

Parimenti, la condotta sanzionata penalmente si distingue dagli atti di discriminazione oggetto di tutela civile secondo il Testo Unico sull'Immigrazione, per la significazione razziale sottesa alla particolare discriminazione.

14. Suprema Corte di Cassazione, sez. III – penale, sentenza dd. 23.01.2007 (udienza l'8.11.2006), n. 1872.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2057&l=it

MASSIMA:

Canzonare un giocatore di colore durante un incontro di calcio, eccitando il disprezzo e lo scherno nei suoi confronti con grida d'intolleranza, rappresenta una chiara manifestazione di intolleranza razziale, vietata dall'art. 2 del d.l. 122/93 e, nella misura in cui venga percepita come incentivazione alla violenza, concretizza una di quelle condotte esemplificate dalla L. 401/89 da interpretare secondo i criteri indicati dalla legge sulla eliminazione delle forme di discriminazione razziale n°654/75 ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 Cedu.

La denuncia o la condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 122/1993, convertito in L. n. 205/1993, legittimano il provvedimento questorile adottato ai sensi dell'art. 6 L. 401/89 il quale prevede un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche nei confronti delle persone che hanno preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

15. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza dd. 8.3.2007 (udienza il 29.11.2006), n. 9793.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2058&l=it

MASSIMA:

Presupposto della misura di prevenzione di cui all'art. 6 L.401/89, recante il divieto di partecipazione a manifestazioni agonistiche, è la denuncia o la condanna per uno dei reati elencati nell'art. 6 comma 1, legge 401/1989, tra i quali è compreso il reato previsto dall'art. 2, comma 2, della L. n°205/93. Secondo una corretta interpretazione di tale norma, il reato ivi previsto sussiste quando chi accede ai luoghi dove si svolgono manifestazioni agonistiche reca con sé emblemi o simboli di gruppi o associazioni razziste, nazionaliste e simili, anche se non è iscritto a tali gruppi o associazioni, perché anche in quest'ultimo caso ricorre evidentemente la lesione del bene penalmente tutelato.

16. Corte di Appello di Venezia, sez. IV- penale, sentenza n. 186 dd. 30.01- 02.04.2007, Pres. Zampetti, est. Apostoli Cappello.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2059&l=it

MASSIMA:

L'affissione di manifesti e la diffusione di volantini contenenti idee razziste, volti alla promozione di una petizione per allontanare gli "zingari" dalla propria città, è una condotta che incide diversamente sui reati previsti dall'art. 3 L. 654/75, integrando pienamente il reato di propaganda, ma non quello di istigazione all'odio e discriminazione razziale se la petizione può definirsi lecita in quanto diretta ad uno scopo di per sé non rientrante in un divieto penalmente sanzionato (sentenza impugnata dinanzi la Cassazione, sentenza n° Sez. III Penale, Sent. n. 13234 del 28 marzo 2008).

17. Corte Costituzionale, ordinanza dd.14.06.2007 (udienza il 05.06.2007), n. 199 – est. Flick

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2060&l=it

MASSIMA:

È manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 6, comma 5, del d.l. n. 122 /1993, (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, nella legge n. 205/1993, nella parte in cui – stabilendo che per i reati indicati all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 del codice di procedura

penale, salvo che siano necessarie speciali indagini – non prevede, «secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, [...] che l'imputato debba essere presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato».

18. Suprema Corte di Cassazione, Sez. V penale, dd. 01.02.2008 (udienza il 12.12.2007), n. 5302.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2061&l=it

MASSIMA:

Apostrofare uno straniero con l'epiteto di "selvaggio" giustifica l'applicazione dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale in relazione ai compiuti reati di ingiuria e lesioni.

Di conseguenza, secondo il disposto dell'art. 6 L.205/93, il reato rientra nella competenza del Tribunale ed è perseguibile d'ufficio anche in presenza di remissione di querela.

19. Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza dd. 28.03.2008 (udienza il 13 dicembre 2007), n. 13234 - Pres. De Maio, Rel. Petti.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2062&l=it

MASSIMA:

La distribuzione di volantini e l'affissione di manifesti sulle mura cittadine, recanti un invito a firmare la petizione per allontanare gli "zingari" dalla città, appaiono palesemente discriminatori in quanto diretti nei confronti degli zingari in quanto tali e non in ragione di un determinato comportamento a loro ascrivibile.

Tale unica condotta realizza entrambi i reati di cui all'art. 3 L. 654/75, lett. a, diffondendo idee fondate sulla superiorità razziale ed etnica ed allo stesso tempo incitando i pubblici amministratori a commettere atti discriminatori, dovendosi ritenere il primo di questi due reati consumato quando l'idea è portata a conoscenza di altri, senza fine specifico ma con la consapevolezza della condotta determinata da sentimenti di superiorità o odio razziale, ed il secondo quando l'incitamento è non solo animato da motivi razziali ma anche finalizzato specificamente ad incitare a commettere un atto discriminatorio.

In entrambi i casi, oggetto della tutela penale non è l'ordine pubblico ma la dignità umana.

Risulta così viziata da illogicità e contraddittorietà la motivazione con la quale la Corte d'Appello di Venezia (sentenza n°186/07) aveva sostenuto la liceità della petizione e l'illiceità del contenuto dei manifesti i quali, però, erano stati affissi proprio per sostenere la petizione.

(cfr. successiva pronuncia della Cassazione, sez. IV – pen., sentenza 41819/2009)

20. Suprema Corte di Cassazione, sez. III – penale, sentenza dd. 3.10.2008 (udienza 7 maggio 2008), n. 37581.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2063&l=it

MASSIMA:

Diffondere tramite internet idee fondate sull'odio razziale ed etnico e sulla discriminazione nei confronti degli ebrei sostanzia il reato di propaganda razziale ex art. 3 L. 654/75, il quale vieta non soltanto la propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale ma anche sul semplice odio razziale.

La condotta ed i documenti incriminati non trovano giustificazione negli artt. 21 e 33 Cost., perché la libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica sono libertà limitate dall'obbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza e la pari dignità delle razze e delle etnie e cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista.

Il reato di propaganda e istigazione, di cui all'art. 3 lett. a L. 654/75, è un reato di pura condotta, connotato da dolo generico. Diversamente, i reati di commissione di atti di discriminazione per motivi razzisti (lett. a) e di commissione di atti di violenza per motivi razzisti (art. 3, lett. b) si caratterizzano per il dolo specifico dell'autore, dal momento che il motivo razziale eccede la condotta discriminatoria o violenta.

La successione nel tempo delle norme incriminatrici - dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 1, convertito con L. 25 giugno 1993, n. 205, alla L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 13, laddove hanno riformulato la L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, comma 1, lett. a), non ha abolito il reato previsto dalla prima norma, ma determinato una semplice modifica del trattamento sanzionatorio, dovendosi riconoscere continuità normativa tra le ipotesi di incitamento e quella di istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, e tra quella di diffusione e propaganda di idee razziali.

21. Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza dd. 7.10.2008 (udienza il 12.06.2008), n. 2745- Pres. Calabrese, Rel. Marasca.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2064&l=it

MASSIMA:

La violenza privata è aggravata da motivi di discriminazione razziale ex art. 3 D.L. 122/93 quando la condotta, accompagnata da urla dal chiaro tenore sprezzante verso le persone di colore- ("schiaccio il negro"),- palesa la finalità di discriminazione razziale e risulta idonea a far sorgere nei presenti identico sentimento di disprezzo per motivi razziali.

22. Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Penale, Sentenza del 17 giugno 2009 (udienza il 4.3.2009), n. 25184 - Pres. Chieffi, Rel. Cavallo.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asqi.it/home asqi.php?n=documenti&id=2065&l=it

MASSIMA:

Il "saluto romano" compiuto in un luogo pubblico integra il reato ex art. 2 d.l. 122/93 costituendo una manifestazione esteriore che rimanda, per comune nozione storica, all'ideologia fascista, e quindi ad una ideologia politica "fortemente discriminante ed intollerante". Compiere tale gesto dinanzi ad uno stadio, in occasione di una partita, è non solo idoneo a provocare adesioni e consensi tra le numerose persone presenti, ma inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale od etnico.

23. Suprema Corte di Cassazione, sez. IV – pen., sentenza dd. 30.10.2009 (udienza il 10 luglio 2009), n. 41819 - Pres. Morgigni, est. Romis.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2066&l=it

MASSIMA:

Sussiste il reato di propaganda di idee razziali per l'affissione di manifesti sui muri cittadini e la diffusione di volantini nella misura in cui il contenuto letterale dei manifesti non lascia dubbi circa il suo significato discriminatorio, desumibile altresì dal contesto temporale, ambientale e politico, con riferimento alla campagna elettorale in atto, dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa, dagli slogan lanciati nei pressi dei banchetti, nonché dalla collocazione dei manifesti anche al di fuori del comune interessato dalla petizione, così palesando l'intenzione di raggiungere persone estranee alla petizione stessa.

La Suprema Corte conferma così la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia in sede di rinvio dalla Cassazione (link: sentenza 13234 dep. il 28 marzo 2008)

24. Suprema Corte di Cassazione, Sez. V – pen., Sentenza dd. 25.03.2010 (udienza il 28-01-2010), n. 11590.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2067&l=it

Massima:

Non sussiste l'aggravante della discriminazione razziale o etnica di cui all'art. 3 D.L 122/93 al reato di ingiuria quando l'espressione utilizzata -"italiano di merda"-rimandando, seppur in tono spregiativo, alla stragrande maggioranza della popolazione nazionale, non risulta evocare sentimenti di inferiorità o odio razziale, ma più plausibilmente la disistima verso una singola persona.

25. Suprema Corte di Cassazione, sez. Il Penale, Sentenza n. 2798 del 21 luglio 2010.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2069&l=it

Massima:

Il reato di tentata rapina è aggravato ex art. 3 L. 205/93 dalla finalità di discriminazione e di odio etnico –razziale per l'utilizzo dell'espressione "sporco negro" pronunciata in un contesto in cui la pretesa del danaro è collegata alla ragione discriminatoria.

L'aggravante della finalità di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è configurabile quando essa si rapporti al manifesto pregiudizio di inferiorità di una sola razza, non avendo alcun rilievo la mozione soggettiva dell'agente, né la potenziale idoneità della condotta a suscitare in altri il riprovevole sentimento o, comunque, comportamenti discriminatori e atti emulatori, giacché viceversa si escluderebbe l'aggravante in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone.

26. Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sent. del 26 aprile 2011, n. 54694- Pres. Amato, Rel. Rotella.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2070&l=it

Massima:

La sussistenza dell'aggravante di discriminazione razziale di cui all'art. 3 D.L. 122/93 rende il reato di ingiuria di competenza del Tribunale collegiale e perseguibile d'ufficio nonostante la remissione della querela.

27. Tribunale di Venezia, sezione del giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 10 gennaio 2011 (udienza 17.12.2010), n. 2189.

Testo integrale della sentenza al link:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2081&l=it

Massima:

Proferire nei confronti di stranieri insulti che, lungi dal rimanere "mere aberranti manifestazioni del pensiero", si traducono in incitamento ad agire violentemente e

compiere un'aggressione ai danni degli stessi, fonda l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 3 L. 205/93.

La condotta intollerante manifestata con frasi offensive - "dateci i permessi di soggiorno albanesi di merda", (..) "stranieri di merda" – poi sfociata in una vera e propria aggressione ulteriormente accompagnata da urla dal chiaro tenore razzista - "stranieri di merda vi ammazziamo tutti"- palesa la finalità di discriminazione o di odio - etnico razziale della condotta criminosa e la sua idoneità a rendere percepibile ed a suscitare in altri identici sentimenti di odio nonché a generare ulteriori comportamenti discriminatori.